

Accordo tra il Governo e le Regioni a statuto ordinario per la regolazione definitiva dei rapporti finanziari riguardanti i ristori erogati dallo Stato per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del ...;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che stabilisce che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 4, per cui gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che, al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario, da ripartire in considerazione dei criteri e delle modalità individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutate dal Tavolo di cui al successivo comma 2 e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese;

VISTO il comma 2 del predetto articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020 che dispone l'istituzione di un tavolo tecnico per monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa;



VISTO il comma 2-septies dello stesso articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede che entro il 30 settembre 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2020, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il comma 2-octies dello stesso articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020 che ha previsto il riversamento al bilancio dello Stato dei ristori delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione;

VISTO l'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che vincola le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19 e prevede che le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

VISTO l'articolo 1, comma 825, della legge n. 178 del 2020, il quale prevede che entro il 30 giugno 2022 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2021, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il resoconto della riunione del 31 gennaio 2023 del tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2020 e nel 2021, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, evidenziando che:

- a) l'ammontare delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario per far fronte alle minori entrate ordinarie, costituito dai ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 749.248.449), dai ristori delle minori entrate IRAP, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 228.000.000) e dai trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (€ 79.140.000), ha interamente compensato il comparto nel suo complesso degli effetti delle perdite del gettito ordinario negli esercizi 2020 e 2021, con un saldo positivo pari a €16.123.155,85. Pertanto, lo Stato sarebbe creditore nei confronti del comparto nel suo complesso e nessuna ulteriore forma di compensazione finanziaria può essere richiesta allo Stato nei confronti delle regioni a statuto ordinario;



- b) a legislazione vigente, solo per le risorse di cui dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. è previsto il riversamento al bilancio dello Stato delle eccedenze rispetto alle minori entrate, al netto delle maggiori o minori spese;
- c) l'ammontare dei ristori eccedenti per il quale è previsto il riversamento al bilancio dello Stato, (€ 359.695.219,02) non sarebbe sufficiente per l'importo di € 67.096.844.15 a garantire la compensazione integrale delle regioni a statuto ordinario che hanno ricevuto ristori inferiori alle perdite di gettito(€ -426.792.063,17) e, pertanto, nessun versamento al bilancio dello Stato può essere chiesto al comparto, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO l'Accordo del 20 luglio 2020 tra Governo e Regioni a statuto ordinario per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa all'emergenza pandemica da Covid-19, e in particolare il punto 7) che prevede "di regolare in futuro i reciproci rapporti finanziari, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese e dei ristori, in favore delle regioni o in modo da garantire il recupero delle risorse in favore dello Stato nel caso in cui il minor gettito stimato sia superiore a quello effettivamente realizzato sulla base di apposita Intesa in Conferenza Stato-Regioni";

VISTO l'Accordo del 2 febbraio 2023 fra le Regioni a statuto ordinario riguardante le regolazioni finanziarie di chiusura del "Tavolo ex art. 111- DL 34/2020 – RSO";

CONSIDERATO che l'attuazione del presente Accordo non deve determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO:

1. Lo Stato e le Regioni a statuto ordinario concordano che, con riguardo ai ristori di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
 - a. le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare riversamenti al bilancio dello Stato dei ristori ricevuti, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
 - b. lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle Regioni a statuto ordinario.
2. Le Regioni a statuto ordinario si impegnano a regolare in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità individuate in sede di



autocoordinamento dalle medesime Regioni e disciplinate dall'accordo del 2 febbraio 2023 "in ordine alle regolazioni finanziarie di chiusura del tavolo ex art. 111, del DL 34/2020" (allegato n. 1).

3. In attuazione del punto 2, le Regioni a statuto ordinario che devono versare i ristori a favore delle altre Regioni si impegnano a stanziare le somme dovute anche con la legge di assestamento di bilancio 2023 e a procedere al versamento delle risorse entro il 30 settembre 2023 alle Regioni individuate nella tabella di cui all'allegato n. 2, secondo le modalità ivi stabilite.
4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 2 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.
5. Lo Stato e le Regioni condividono la norma di cui all'allegato n.3.



Allegato 2

La seguente tabella individua, per ciascuna Regione beneficiaria delle regolazioni previste dall'Accordo di cui all'allegato 1, le Regioni che devono effettuare i versamenti entro il 30 settembre 2023.

Lombardia	93.630.071,88
VS	
Piemonte	12.328.449,45
Puglia	9.394.456,85
Toscana	11.714.223,46
Umbria	1.414.138,98
Veneto	8.911.139,78
Lazio	49.867.663,36

Abruzzo	10.092.150,96
VS	
Puglia	2.043.092,71
Liguria	8.049.058,25

Calabria	35.345.564,79
VS	
Puglia	35.345.564,79

Campania	9.889.532,48
VS	
Basilicata	9.800.000,00
Liguria	89.532,48

Emilia Romagna	9.435.624,22
VS	
Marche	4.139.837,94
Molise	1.434.377,00
Liguria	3.861.409,27



Allegato 3

Art.

(Regolazione finanziaria dei ristori covid delle regioni a statuto ordinario)

1. In attuazione dell'Accordo sancito in data nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.
2. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 1 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

Relazione illustrativa

Il comma 1 della norma recepisce l'Accordo del tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario sancito in Conferenza Stato-Regioni per regolare in via definitiva i rapporti finanziari tra lo Stato e il comparto delle Regioni a statuto ordinario e tra le singole regioni. Ciò, in attuazione del precedente Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 diretto a garantire a ciascuna regione il ristoro dell'intero importo delle effettive perdite di gettito e il recupero a favore dello Stato degli eventuali ristori versati in eccesso, e tenuto conto delle verifiche del tavolo tecnico costituito in attuazione dell'articolo 111, comma 2, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dalle quali risulta che:

- a) l'ammontare delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario per far fronte alle minori entrate ordinarie, costituito dai ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 749.248.449), dai ristori delle minori entrate IRAP, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 228.000.000) e dai trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (€ 79.140.000), ha interamente compensato il comparto nel suo complesso degli effetti delle perdite del gettito ordinario negli esercizi 2020 e 2021, con un saldo positivo pari a €16.123.155,85. Pertanto, lo Stato sarebbe creditore nei confronti del comparto nel suo complesso e nessuna ulteriore forma di compensazione finanziaria può essere richiesta allo Stato nei confronti delle regioni a statuto ordinario;
- b) a legislazione vigente, solo per le risorse di cui dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è previsto il riversamento al bilancio dello Stato delle eccedenze rispetto alle minori entrate, al netto delle maggiori o minori spese;
- c) l'ammontare dei ristori eccedenti per il quale è previsto il riversamento al bilancio dello Stato (€ 359.695.219,02) non sarebbe sufficiente per l'importo di € 67.096.844,15 a garantire la



compensazione integrale delle regioni a statuto ordinario che hanno ricevuto ristori inferiori alle perdite di gettito (€ -426.792.063,17) e, pertanto, nessun versamento al bilancio dello Stato può essere chiesto al comparto, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2020;

In conclusione, il comma 1, nel recepire il predetto Accordo, prevede che:

- a. lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione nei confronti delle Regioni a statuto ordinario;
- b. le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare ulteriori versamenti al bilancio dello Stato, fermo l'obbligo di riversare allo Stato i ristori delle minori entrate da lotta all'evasione previsto dall'articolo 111, comma 2-octies, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- c. le Regioni a statuto ordinario si impegnano a regolare in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le modalità individuate in sede di autocoordinamento dalle medesime Regioni.

Il comma 2 prevede che le regioni destinano le compensazioni ricevute per le minori entrate Covid 19 del 2020 e del 2021 al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

Relazione tecnica

La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto il vincolo di destinazione previsto per l'utilizzo delle risorse versate in attuazione dell'Accordo (ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale) non comporta ampliamenti della capacità di spesa delle regioni.

